

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02091/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2018, proposto da

SPATARO Rosario, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA e la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

nei confronti

Azienda Agricola Raineri Società Semplice, Consorzio Vivaisti Mazzarresi, Giuseppe Costanzo, Cataldo Gallina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.1910 del 10.8.2018, pubblicato in pari data sul sito del PSR e sulla GURS in data 31.8.2018, di approvazione degli elenchi delle domande di sostegno presentate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, per la parte in cui la domanda di sostegno presentata dal ricorrente, che ha ricevuto un punteggio di 75, viene inserita nell'elenco delle domande “non ammissibili per progetto non cantierabile” ed esclusa dall'aiuto;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.1501 del 25.6.2018, di approvazione degli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con il citato DDG n.1910/2018 e di tutti gli elenchi con esso approvati;

ove occorra e per quanto di ragione di tutti gli atti preparatori e presupposti alla approvazione degli elenchi definitivi e, segnatamente:

- del Decreto del Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n.3507 del 16.11.2017, di approvazione degli elenchi regionali provvisori unitamente a tutti gli elenchi provvisori con esso approvati, del Decreto del Dirigente del Servizio (DDS) n.3911 del 5.12.2017 di approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura, unitamente a tutti gli elenchi provvisori con esso approvati;

di tutti gli avvisi di pubblicazione;

ed ancora ove occorra e per quanto di ragione:

- del Bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, delle “Disposizioni attuative - parte specifica” e del relativo Decreto del

Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n.6470 del 24.10.2016; delle “Disposizioni attuative e procedurali - parte generale” e del relativo Decreto del Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n.2163 del 30.3.2016;

del verbale della seduta del 26.4.2018 della Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa di verifica della cantierabilità del progetto presentato dal ricorrente per la parte in cui la documentazione è stata ritenuta carente, relativamente all'impianto serricolo da realizzare nell'areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa;

- delle disposizioni attuative parte generale, con particolare riguardo a tutto il punto 2.4 “Procedimento amministrativo”; di tali atti, ove intesi nel senso di consentire l'applicazione di errati criteri procedurali di gestione delle domande e di istruttoria, non previsti dalla sottomisura 4.1;

- di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto, anche di carattere istruttorio, endoprocedimentale ed anche non espressamente citato, oltre che di tutti i provvedimenti connessi, collegati, preordinati e comunque successivi in ragione dei quali la domanda di sostegno presentata da parte ricorrente è stata ritenuta non “cantierabile” ed esclusa dalla graduatoria delle istanze meritevoli del contributo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che la controversia ha ad oggetto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, per la parte in cui la domanda di sostegno presentata dal ricorrente, che ha ricevuto un punteggio di 75, viene inserita nell'elenco delle domande “non ammissibili per progetto non cantierabile” (inteso quale possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa) ed esclusa dall'aiuto;

- che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui la Commissione di valutazione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, nel corso della seduta del 26.4.2018, ha ritenuto la documentazione carente, relativamente all'impianto serricolo da realizzare nell'areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa;

RILEVATO

- che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: *“E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria*

definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”;

RITENUTO

- che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris nella parte in cui contesta la clausola surriportata, non potendosi ritenere, allo stato, ragionevole - pur con la massima attenzione verso l'interesse pubblico sotteso alla procedura per cui è causa - fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al decreto n. 3911 del 5 dicembre 2017 e non di quella definitiva di cui al decreto n. 1910 del 10 agosto 2018;

Rilevato, in particolare, sotto tale specifico profilo che:

- la c.d. “cantierabilità” non incide sulla valutazione della “qualità” dell'iniziativa, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembra logico configurarla non come criterio di selezione incidente sui presupposti di inclusione nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità del progetto rilevante ai fini della realizzazione dello stesso e quindi in una fase successiva alla stesura di detta graduatoria;
- la richiesta della cantierabilità dei progetti in corso di redazione della graduatoria definitiva sembra configurare anche un onere sproporzionato, perché imposto ai partecipanti anche in assenza della certezza dell'ammissione degli stessi al finanziamento (certezza – occorre sottolineare – che consegue solamente dall'approvazione della graduatoria definitiva e, quindi, per effetto delle possibili variazioni derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi contro la graduatoria provvisoria);
- il carattere illogico dell'adempimento in parola sembra accentuato anche dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (nella specie approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del

Genio Civile anche per l'avvio dei lavori nelle zone sismiche e per le "opere minori", con conseguente incertezza del quadro normativo;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui possa prevedersi la celere realizzazione sembra, del resto, essere già adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in uno all'istanza di partecipazione, del "progetto definitivo", residuando, poi, ai fini della materiale erogazione del finanziamento, l'ulteriore, doverosa, acquisizione della certezza esecutiva derivante dalla comprovata "cantierabilità" del progetto medesimo;

RITENUTO altresì,

- che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della cantierabilità (7/3/2018) il ricorrente aveva depositato tutta la documentazione necessaria ad eccezione dell'Autorizzazione Unica del Comune di Noto non ancora pervenuta per fatto imputabile all'Amministrazione comunale medesima (la relativa istanza era stata presentata il 10.4.2017);

- che unitamente alla documentazione di cui sopra il ricorrente ha prodotto anche la nota del 7.3.2018 con la quale il SUAP di Noto attestava che, nonostante fossero stati sollecitati vari enti, non era ancora pervenuto riscontro per rilasciare la suddetta A.U.;

- che in ogni caso in data 20.6.2018, comunque prima del completamento degli elenchi, il ricorrente a mezzo p.e.c. ha trasmesso all'Amministrazione resistente l'autorizzazione Unica finalmente rilasciata dal SUAP del Comune di Noto unitamente alla dichiarazione dell'Ufficio Tecnico dello stesso Ente illustrativa delle ragioni del ritardo;

CONSIDERATO che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa, e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto dalla ricorrente vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva;
- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che il predetto avviso dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
- b) fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 6 giugno 2019.
- c) accoglie, come in motivazione, l'istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami;

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO